

DISCIPLINARE DI GARA

(Art. 87, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm., per l'affidamento del servizio triennale di presa in carico, custodia, gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di servizi accessori di consultazione e riproduzione digitale e supporto informatico. CUI: S02268260904202600013.	
STAZIONE APPALTANTE	
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	
STUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	
Indirizzo sede legale	Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100, Sassari
Codice AUSA	0000198186
Sito ufficiale	http://www.aousassari.it/ http://www.aousassari.it/bandi/
Posta certificata	servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
Direttore della Struttura	Ing. Alberto Giordano
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Carlo Sotgiu
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	Dott. Carlo Cossu
Deliberazione a contrarre	DEL 1286 del 17/07/2026
Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	BCF08D6E0A
Sistema di gara	Procedura Aperta
Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)	SardegnaCAT
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 1, del Codice.
Termine richiesta chiarimenti	06/10/2026 ore 10:00
Termine presentazione offerte	26/10/2026 ore 10:00
Prima seduta telematica	26/10/2026 ore 11:00



Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA	3
1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).....	3
1.2 Dotazioni tecniche	5
1.3 Identificazione	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	8
3.1 Durata	9
3.2 Revisione prezzi	9
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 Requisiti di idoneità professionale	12
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	22
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	23
15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE	23
15.4 Documentazione in caso di avvalimento	24
16. OFFERTA TECNICA	27
17. OFFERTA ECONOMICA	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	28
18.2 Metodo attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	35
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
22. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38



25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	39
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	39
27. ACCESSO AGLI ATTI	40
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 17/07/2026, questa Amministrazione ha indetto una Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m., finalizzata all'affidamento del servizio triennale di presa in carico, custodia, gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di servizi accessori di consultazione e riproduzione digitale e supporto informatico.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del presente appalto, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, del medesimo allegato.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Sassari. Codice NUTS: ITG2D.

CUI: S02268260904202600013.

CPV: 92512000-3 "servizi di archivi".

CIG: BCF08D6E0A

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Carlo Sotgiu, Direttore della S.C. Lavori, Manutenzioni, Logistica e Patrimonio

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è Dott. Carlo Cossu, Collaboratore Amministrativo della SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie.

1. PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

La presente procedura è svolta attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art 25 del Codice.

La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di gara è gestita dalla Regione Autonoma della Sardegna e denominata SardegnaCAT (di seguito anche PAD), accessibile al seguente sito: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.



L'utilizzo di SardegnaCAT avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegnaecat.it, al link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizionigenerali-di-utilizzo/100-condizioni-generali-di-utilizzo>

In caso di mancato funzionamento della piattaforma SardegnaCAT o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SardegnaCAT sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale", che pur se non accluso costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali operativi che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale PEC presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14.
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta



nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento “Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche” disponibile nella sezione “Informazioni” > “ Manuali OE” > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche”, e scaricabile tramite il seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>.

Gli operatori economici posso registrarsi sulla PAD tramite la sezione “Registrazione Operatori Economici” dell’homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all’e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

Costituiscono documenti di gara:

- 1) Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 12, del Codice, costituito da: Relazione generale illustrativa, Capitolato tecnico, planimetrie e relativi allegati
- 2) Provvedimento di autorizzazione a contrarre
- 3) Bando di gara
- 4) Disciplinare di gara
- 5) Schema domanda di partecipazione
- 6) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- 7) Patto di Integrità
- 8) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono indicate nel documento “Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche” disponibile nella sezione “Informazioni” > “Manuali OE”>



OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche”, e accessibile al seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>

- 9) Schema di contratto
- 10) Dichiarazione OE ausiliario
- 11) Dichiarazione familiari conviventi
- 12) Schema offerta economica
- 13) Rettifica offerta tecnica ed economica
- 14) DUVRI

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito internet: <http://www.aousassari.it/bandi>.

La documentazione di gara è altresì disponibile sulla PAD, accessibile dal sito della Centrale Regionale di Committenza (<https://crc.regione.sardegna.it/home>) nella sezione “Bandi e Strumenti di acquisto” > “Procedure di gara”, ovvero direttamente nella sezione “Bandi di Gara” della medesima piattaforma al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il giorno 06/10/2026 ore 10:00, esclusivamente**, in via telematica attraverso la sezione “Chiarimenti” della PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” della PAD concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale <http://www.aousassari.it/bandi>.

Si invitano i concorrenti a monitorare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite email: support@sardegnacat.zendesk.com.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse da quelle indicate e successivamente al termine indicato.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio

digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio triennale di presa in carico, custodia, gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di servizi accessori di consultazione e riproduzione digitale e supporto informatico, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, così come descritto nel Capitolato Speciale e relativi Allegati, cui si rimanda, e da svolgersi alle condizioni ivi indicate.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto.

TABELLA 1

n.	Descrizione servizio	CPV	ATECO	P(principale) S(secondaria)	Importo
1	servizio di presa in carico, custodia, gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell'AOU di Sassari e di servizi accessori di consultazione e riproduzione digitale e supporto informatico	92512000-3 "servizi di archivi"	91.01	P: Gestione archivistica e digitalizzazione delle cartelle cliniche	
A)	Importo triennale a base d'asta (importo soggetto a ribasso)				€ 1.586.000,00
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 14.000,00
A) + B)	Importo complessivo				€ 1.600.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 806.000,00.

La quota concernente il costo della manodopera quinquennale incide nella misura del 50,82% utilizzando, quale parametro oggettivo di calcolo, il CCNL Servizi Integrati/fiduciari.

Il costo presunto della manodopera diretta è stato calcolato nel rispetto delle condizioni retributive praticate al personale dipendente, in virtù del contratto collettivo di settore, quale norma imperativa non derogabile, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza ed è stato determinato sulla base dei parametri indicati nell'allegato n. 3 al Capitolato.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con spesa corrente della Stazione Appaltante.



3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

È facoltà della stazione appaltante procedere, in via d'urgenza, alla **esecuzione del contratto** ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9, del Codice.

3.2 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Poiché il CPV 92512000-3 («Servizi di archivi») non è associato a uno specifico indice nella Tabella D dell'Allegato II.2-bis, ai sensi dell'art. 11, comma 4, la Stazione appaltante individua quale indice revisionale l'Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (PPS) relativi al settore economico ATECO 91.01, ritenuti maggiormente pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 468.000,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 320.000,00.

Modifiche ex art. 120 comma 1 lett. a): la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ulteriori prestazioni aggiuntive della medesima natura e tipologia di quelle oggetto dell'appalto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 820.000,00.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.208.000,00.

Gli importi sono al netto di IVA.

TABELLA 2

Importo base di gara + oneri sicurezza (A+B)	€ 1.600.000,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 468.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 320.000,00
Modifiche ex art. 120 comma 1 lett. a)	€ 820.000,00
Valore globale stimato	€ 3.208.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al medesimo appalto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali entro 5 (cinque) giorni possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla partecipazione alla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto

legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Saranno, altresì, escluse in quanto inammissibili ex art.70, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, individuati in relazione alla natura, alla complessità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento e in ogni caso in termini pertinenti, idonei e proporzionati all'oggetto dell'appalto:

1. Certificazione UNI EN ISO 9001 – Sistema di gestione per la qualità: certificazione in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, pertinente e idonea rispetto alle attività oggetto dell'appalto.
2. Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 – Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni: certificazione in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, il cui campo di applicazione risulti pertinente alle attività oggetto dell'affidamento e, in particolare, alle attività di gestione e trattamento documentale, digitalizzazione, conservazione/custodia dei documenti e gestione dei servizi informatici e applicativi oggetto del contratto, ove applicabili.
3. Qualificazione ACN dei servizi cloud: qualora le prestazioni oggetto dell'affidamento siano erogate, in tutto o in parte, mediante servizi cloud destinati alla Pubblica Amministrazione, l'operatore economico deve garantire che i servizi cloud effettivamente utilizzati per l'erogazione delle prestazioni siano qualificati ai sensi del vigente Regolamento ACN per le infrastrutture digitali e i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, adottato con Decreto Direttoriale ACN n. 21007/2024, secondo il livello di qualificazione richiesto in relazione alla classificazione dei dati e dei servizi oggetto del contratto.

La qualificazione ACN dovrà riguardare specificamente il servizio cloud/SaaS effettivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, ove previsto dalla disciplina applicabile.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) g) ed h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui al precedente punto 6.3, numeri 1 e 2, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.



Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3, n. 3, il raggruppamento, nel suo complesso, deve garantire che i servizi cloud effettivamente utilizzati per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto siano qualificati ai sensi della vigente disciplina ACN, secondo il livello di qualificazione richiesto in relazione alla classificazione dei dati e dei servizi oggetto dell'affidamento.

Resta fermo che ciascun operatore economico componente il raggruppamento è responsabile, per le prestazioni di propria competenza, del rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente in materia di utilizzo dei servizi cloud qualificati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3, numeri 1 e 2, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3, n. 3, relativo alla qualificazione dei servizi cloud ai sensi della vigente disciplina ACN, il consorzio, nel suo complesso, deve garantire che i servizi cloud effettivamente utilizzati per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto siano qualificati ai sensi della vigente disciplina ACN, secondo il livello di qualificazione richiesto in relazione alla classificazione dei dati e dei servizi oggetto dell'affidamento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione ai Registri di cui al paragrafo 6.1.



L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro e non oltre 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati



nello specifico documento indicato al paragrafo 2.1.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglia e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 64.160,00 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Banco di Sardegna S.p.A.: codice IBAN IT 75 E 01015 17201 000070188747 - CAUSALE: Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta Rif. Appalto Deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 17/07/2026.

Per pagamenti provenienti dall'estero, Codice BIC: BPMOIT22

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle/i certificazioni/marchi presenti nella tabella sottostante. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Norma	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia banca dati Accredia - oggetto	Ultima versione
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	2014
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione	2022
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
	Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nella sezione della "Documentazione Amministrativa" anche se già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva Delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità specificate nel paragrafo 1 del presente disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di non allegare alcuna copia del documento d'identità anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il 26/10/2026 ore 10:00 a pena di esclusione.

La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCAT.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SardegnaCAT di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal fornitore in fase di registrazione.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD. Il DGUE è da compilare sulla PAD.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.



A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza nella PAD la sezione dedicata alla documentazione amministrativa per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione
2. DGUE (da compilare sulla PAD)
3. Attestazione di pagamento Contributo ANAC
4. Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00
5. Garanzia provvisoria e documentazione a comprova della eventuale riduzione
6. Dichiarazione familiari conviventi
7. (eventuale) procura speciale
8. (eventuali) Altre certificazioni
9. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4
10. (eventuale) DGUE impresa ausiliaria
11. (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5
12. (eventuale) Rapporto situazione del personale (obbligatorio per le imprese con dipendenti pari o superiori a 50)

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito negli appositi campi denominati "Ulteriore documentazione".

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Modello 1".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Per le modalità di compilazione del DGUE si rinvia alla lettura del manuale "Compilazione DGUE" presente sulla PAD (<https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/718d775e-7a81-44d4-90b8-45c1a62a0967>).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti



- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- **che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da**
- **che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da**;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- **che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;**

d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatorieconomici>) a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, un indice riepilogativo degli elaborati allegati alla Busta Tecnica e, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

Relazione Tecnica del servizio offerto che attesti il rispetto di tutte le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

Relazione Tecnica di Offerta, suddivisa in paragrafi, e sub-paragrafi, corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta, come da griglia degli elementi di valutazione, di cui al punto 18.1 del presente Disciplinare. Relativamente ai sub-criteri 1.1 e 1.2 nella Relazione dovrà essere riportato il servizio oggetto di valutazione con la descrizione del servizio prestato, il nominativo del committente e l'anno di esecuzione, e la relativa documentazione a comprova (certificato di regolare esecuzione). Relativamente al sub-criterio 5.1 alla Relazione dovrà essere allegata la certificazione della parità di genere.

Sono, inoltre, consentiti, in apposito allegato separato, qualora attinenti all'oggetto dell'appalto, schede tecniche, certificazioni, marchi, brevetti, cataloghi e/o depliant, certificazioni di conformità, certificazioni di società scientifiche internazionali o di organismi preposti a rilasciare attestazioni di validità o idoneità del prodotto; letteratura scientifica, bibliografia, quant'altro la ditta ritiene qualificante.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi (<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Prezzo complessivo offerto, espresso in cifre con 2 decimali e lettere.
- b) Il ribasso in percentuale, in cifre e in lettere, applicato sull'importo complessivo a base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.
- c) I prezzi unitari delle singole prestazioni espressi con 2 cifre decimali e i relativi prezzi complessivi.
- d) Aliquota iva (ove presente)
- e) gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- f) i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte economiche il cui prezzo unitario delle singole prestazioni, di cui all'elenco prezzi dell'allegato n. 3 "Stima dei costi", e il prezzo complessivo offerto supera l'importo posto a base d'asta.

In caso di discordanza tra:

- cifre e lettere, prevale l'importo indicato in lettere;
- l'importo indicato in piattaforma e nel Modello di offerta allegato, prevale il valore totale indicato in quest'ultimo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N	criteri di valutazione	P.max	n. Sub	sub-criteri di valutazione	punti D Max	punti Q Max	punti T Max
1	Professionalità del concorrente	13	1.1	Professionalità del concorrente per il contratto/servizio sulla base di servizi analoghi. La professionalità sarà valutata considerando un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto, svolto nel ruolo negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, secondo la seguente previsione: - Importo del servizio svolto almeno pari a quello a base di gara: 1 punto; - Importo del servizio svolto compreso fra 2 e 3 volte quello a base di gara: 3 punti; - Importo del servizio svolto maggiore di 3 volte quello a base di gara: 5 punti. <i>(Nella Relazione dovrà essere riportato il servizio oggetto di valutazione con la descrizione del servizio prestato, il nominativo del committente e l'anno di esecuzione).</i> FASCICOLO ESPLICATIVO n. 1.1 CON MASSIMO 1 FACCIA CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIA.			5



			<i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la "Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti" di cui all'art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>			
			Professionalità del concorrente per il contratto/servizio sulla base di servizi analoghi per aziende sanitarie. La professionalità sarà valutata considerando un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto presso aziende sanitarie, svolto nel ruolo negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, secondo la seguente previsione: - Importo del servizio svolto almeno pari a quello a base di gara: 2 punti; - Importo del servizio svolto compreso fra 2 e 3 volte quello a base di gara: 5 punti; - Importo del servizio svolto maggiore di 3 volte quello a base di gara: 8 punti. <i>(Nella Relazione dovrà essere riportato il servizio oggetto di valutazione con la descrizione del servizio prestato, il nominativo del committente e l'anno di esecuzione).</i>			
		1.2	FASCICOLO ESPLICATIVO n. 1.2 CON MASSIMO 1 FACCIA CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIA. <i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la "Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti" di cui all'art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>			8
2	Qualità ed efficacia dell'esecuzione del servizio	28	2.1 Migliorie operative e funzionali, qualità organizzativa e tecnologica proposte nell'espletamento delle attività di deposito, catalogazione, digitalizzazione e custodia della documentazione. L'attività sarà valutata in base alla descrizione dettagliata dell'organizzazione delle fasi, del personale proposto e delle relative qualifiche, ed efficacia/concretezza delle modalità di esecuzione delle attività stesse.	24		



			FASCICOLO ESPLICATIVO n. 2.1 CON MASSIMO 6 FACCIATE CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA. <i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>			
			Organizzazione del servizio di prelievo delle cartelle presenti nei reparti efficiente e ordinata, in coordinamento con le varie Strutture dell’Azienda prevedendo il minor impatto in termini di disagi e interruzione dei servizi sanitari. FASCICOLO ESPLICATIVO n. 2.2 CON MASSIMO 4 FACCIATE CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA. <i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>	4		
3	Caratteristiche Software Innovazione	17	3.1 Il concorrente dovrà descrivere in modo dettagliato le caratteristiche del sistema software proposto per la gestione, digitalizzazione, indicizzazione e consultazione delle cartelle cliniche, nonché le eventuali soluzioni introdotte per migliorare, l'efficienza, la sicurezza e la qualità del servizio. FASCICOLO ESPLICATIVO n. 3.1 CON MASSIMO 4 FACCIATE CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA.	12		



			<i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>			
			Il concorrente dovrà descrivere in modo puntuale e dettagliato le soluzioni tecnologiche innovative proposte, con particolare riferimento alla capacità di garantire l’interoperabilità con i sistemi informativi aziendali o regionali. Dovranno inoltre essere evidenziate le soluzioni migliorative in grado di incrementare l’efficienza del servizio, assicurare elevati livelli di qualità del dato e ridurre errori e tempi operativi rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato. FASCICOLO ESPLICATIVO n. 3.2 CON MASSIMO 4 FACCIATE CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA. 3.2 <i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>	5		
4	Tempistica Digitalizzazione	10	4.1 Ribasso sui tempi previsti nel capitolato di gara per la digitalizzazione delle cartelle cliniche, con riferimento alle richieste ordinarie. Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: $P = (T_{min} / T_{offerta}) \times 3$ con -P = punteggio attribuito -T_{min} = miglior tempo offerto tra i concorrenti -T_{offerta} = tempo offerto dal concorrente FASCICOLO ESPLICATIVO n. 4.1 CON MASSIMO 1 FACCIATA CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA.		3	



				<i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>			
			4.2	Ribasso sui tempi previsti nel capitolato di gara per la digitalizzazione delle cartelle cliniche, con riferimento alle richieste urgenti. Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: $P = (T_{min}/T_{offerta}) \times 7$ con -P = punteggio attribuito -T_{min} = miglior tempo offerto tra i concorrenti -T_{offerta} = tempo offerto dal concorrente FASCICOLO ESPLICATIVO n. 4.2 CON MASSIMO 1 FACCIATA CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA. <i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>		7	
5		2	5.1	Possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi dell’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, quale misura volta a promuovere le pari opportunità e la parità retributiva tra uomini e donne. Possesso certificazione: 2 punti Non possesso: 0 punti FASCICOLO ESPLICATIVO n. 5 CON MASSIMO 1 FACCIATA CON ORIENTAMENTO VERTICALE, FORMATO A4 E CON CARATTERE ARIAL 12 E CON NON PIÙ DI 25 RIGHE PER FACCIATA.			2



			<i>Nel fascicolo dovrà anche essere riportata esplicita dichiarazione di impegno a realizzare quanto dichiarato in offerta e a consentire al DEC e/o al RdP di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie. In carenza o incompletezza o mancata esplicita mancata esplicita sottoscrizione da parte del concorrente della dichiarazione sarà assegnato un punteggio nullo. Si precisa che, in caso di inadempimento riscontrato, sarà applicata, la medesima penale prevista per la “Mancata predisposizione cronoprogramma delle attività di ritiro della documentazione pregressa e di migrazione dei dati storici nei termini previsti” di cui all’art. 18 del CSA, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle misure organizzative offerte anche nel caso di mancato mantenimento delle stesse per tutta la durata del servizio fino al collaudo finale, ovvero anche nel caso di diniego opposto al DEC e/o al RdP per la verifica della sussistenza di quanto offerto.</i>		
			Punteggio totale	70	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4.

18.2 Metodo attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

Criteri qualitativi - Per ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella dei criteri di valutazione, il coefficiente da attribuire al concorrente per ciascun elemento, variabile tra zero e uno, è determinato mediante la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari sulla base della seguente scala di valutazione:

Livelli di giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/irrilevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Criteri quantitativi - A ciascuno degli elementi quantitativi oggettivamente misurabili, cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, contraddistinti con la dicitura “proporzione lineare”, è attribuito un coefficiente mediante applicazione delle seguenti proporzioni:

1) Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più alto:

$$C_{j-i} = \frac{V_{j-i}}{V_{j-max}} \quad V_{j-i} = \text{valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j}$$

$$V_{j-max} = \text{valore dell’offerta migliore per il subcriterio j}$$

2) Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più basso:

$$C_{j-1} = \frac{V_{j-min}}{V_{j-i}} \quad V_{j-min} = \text{valore dell’offerta migliore per il subcriterio j}$$

$$V_{j-i} = \text{valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j}$$

Dove:

C_{j-i} è il coefficiente calcolato per il sub-criterio lineare j relativamente all’offerta del concorrente i

In entrambi i casi, al concorrente che presenta il valore migliore per il subcriterio j è attribuito il coefficiente $C_{j-i}=1,00$.

Criteri Tabellari. Agli elementi cui è assegnato un punteggio di natura tabellare nella colonna “T” della tabella dei criteri di valutazione, il relativo punteggio è attribuito in valore assoluto sulla base della presenza, dell’assenza ovvero del livello di possesso della caratteristica richiesta, secondo quanto specificamente indicato nella medesima tabella. Il punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il sub-criterio tabellare j è indicato con (PTABj-i) e concorre direttamente alla determinazione del punteggio tecnico complessivo, di cui al punto 18.4

Arrotondamenti - Nel calcolo dei punteggi derivanti dall’applicazione di formule matematiche, ogni valore ottenuto verrà arrotondato al centesimo di punto. Per frazioni con valore inferiore a cinque centesimi il valore verrà arrotondato al centesimo inferiore, per frazioni con valore pari o superiore a cinque centesimi, il valore verrà arrotondato al centesimo superiore.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, il coefficiente attribuito all’elemento prezzo (Val) è calcolato tramite la formula denominata proporzionale inversa, riportata di seguito:

$$C_i = \frac{Val\ min}{Val\ i}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Val min = Valore di risposta minimo (prezzo più basso) tra quelli espressi dai Concorrenti;

Val i = Valore di risposta del Concorrente i-esimo

Il punteggio relativo all’offerta economica è dato dalla seguente formula:

$$Pe_i = C_i \cdot Pe\ max$$

Dove

$Pe\ i$ = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

$Pe\ max$ = punteggio massimo assegnabile;

C_i = coefficiente del criterio di valutazione Economico per il concorrente i-esimo;

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi e dei punteggi tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio/sub-criterio secondo il seguente metodo:

aggregativo compensatore

Il punteggio tecnico complessivo per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{X=1}^n C_{xi} \cdot P_x + \sum_{J=1}^m PTABj-i$$

Dove:

P_i = punteggio tecnico del concorrente i-esimo;

C_{xi} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per il criterio/subcriterio X;

P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio X;

$PTABj-i$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il subcriterio tabellare j;

n = numero dei criteri/subcriteri di natura qualitativa e quantitativa cui è attribuito un coefficiente;

m = numero dei subcriteri di natura tabellare.

Riparametrazione Non si procede alla riparametrazione dei singoli criteri e sub-criteri. Al termine dell’attribuzione dei punteggi

relativi all'offerta tecnica, qualora nessun concorrente abbia conseguito il punteggio massimo complessivamente previsto per l'offerta tecnica, si procede alla riparametrizzazione del punteggio tecnico complessivo, attribuendo al concorrente che ha conseguito il punteggio tecnico più elevato il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, riproporzionando conseguentemente i punteggi degli altri concorrenti secondo la seguente formula .

$$PR_{,i} = \frac{p_i}{P_{max}} \times PT_{,max}$$

Dove:

PR_i = punteggio tecnico riparametrato del concorrente i-esimo;

P_i = punteggio tecnico conseguito dal concorrente i-esimo prima della riparametrizzazione;

P_{max} = punteggio tecnico più elevato conseguito tra le offerte ammesse;

PT_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Il punteggio totale di ciascun operatore economico è determinato dalla somma del punteggio tecnico eventualmente riparametrato, e del punteggio economico, come di seguito indicato:

$$P_{tot,i} = PR_{,i} + P_{ei}$$

Dove:

P_{tot,i} = punteggio complessivo conseguito dal concorrente i-esimo;

PR_i = punteggio tecnico attribuito al concorrente i-esimo, a seguito di riparametrizzazione, ovvero P_i qualora il punteggio tecnico non venga riparametrato.

P_{ei} = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 26/10/2026 ore 11:00.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice, in o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro la data che verrà comunicata dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.



È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano punteggi – sia quelli relativi al prezzo, sia la somma di quelli relativi agli altri elementi di valutazione – entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il suddetto calcolo viene effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà avviato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare: ai sensi dell'All.I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta



alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché



nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://www.aousassari.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione/>

<https://www.aousassari.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati attraverso la sezione comunicazioni della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la comunicazione che verrà trasmessa tramite la piattaforma a ciascun Partecipante, che potrà prenderne visione nella propria area personale di SardegnaCAT. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso la sezione comunicazioni della PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito l'area "Comunicazioni" della PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico del progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione o comunque raccolti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a tale scopo è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.



Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede in Sassari, Viale San Pietro n. 10, nella persona del suo legale rappresentante.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@pec.aou.ss.it.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto indetta, ai sensi della normativa vigente. In particolare, i dati saranno trattati per le verifiche di idoneità richieste per la partecipazione alla procedura in epigrafe;
- (se aggiudicatario) sottoscrizione del contratto e gestione amministrativa e operativa del contratto stesso;
- adempimento di obblighi normativi relativi alla partecipazione alla procedura di affidamento ed eventuale gestione del contratto.

Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento 679/2016) e relativi agli adempimenti degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali. Tali dati vengono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. c, in adempimento delle prescrizioni normative previste per le procedure ad evidenza pubblica.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti prevalentemente elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza, proporzionalità, necessità e trasparenza.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di affidamento richiamata in oggetto e, nel caso in cui risulti aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto e la gestione della fase esecutiva dello stesso.

Il mancato conferimento dei dati e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente informativa compromette il regolare svolgimento delle attività inerenti alla suddetta procedura di affidamento e di conseguenza dell'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di dati personali di terze parti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari presuppone l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti di tali soggetti interessati da parte del soggetto che conferisce i dati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali, raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni, alle società di revisione ed a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in base a specifici obblighi di legge o disposizioni regionali.

I dati potranno essere oggetto di diffusione, qualora previsto dalla documentazione di gara, sulla base di obblighi di legge.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione



I dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo minimo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente, almeno per tutta la durata del contratto.

Diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o sono comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che è applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Le richieste relative all'esercizio delle suddette facoltà, devono essere riportate, in prima istanza, attraverso i medesimi canali utilizzati originariamente per trasmettere i propri dati personali; in seconda istanza le suddette segnalazioni potranno essere inviate alla casella dpo@pec.aou.ss.it.

Il Direttore della Struttura

(Ing. Alberto Giordano)

F.to